

CODEX S.r.l.  
**CDX R005 - CONDIZIONI ESECUTIVE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE**

Codex S.r.l. (Cod.: IT CDX)						
Documento	Redatto da	Verificato da	Approvato da	Emissione	Revisione	Pagina
CDX R005	F. D'Agosta / B. Maugeri	CdC	CdA	01.01.2003	00 / 02.08.2002	1 di 8
CDX R005	F. D'Agosta	CdC	CdA	01.01.2010	01 / 04.09.2009	1 di 8
CDX R005	F. D'Agosta / G. Maltese	CdC	CdA	01.06.2010	02 / 13.04.2010	1 di 8
CDX R005	F. D'Agosta	CdC	CdA	01.01.2014	03 / 16.09.2013	1 di 8
CDX R005	F. D'Agosta	CdC	CdA	01.01.2014	04 / 29.11.2013	1 di 8
CDX R005	F. D'Agosta	CdC	CdA	01.04.2014	05 / 19.02.2014	1 di 8
CDX R005	F. D'Agosta	CdC	CdA	01.01.2015	06 / 03.10.2014	1 di 8
CDX R005	F. D'Agosta	CdC	CdA	01.01.2015	07 / 15.12.2014	1 di 8
CDX R005	F. D'Agosta	CSI	CdA	01.01.2018	08 / 30.10.2017	1 di 8
CDX R005	F. D'Agosta	CSI	CdA	01.02.2018	09 / 10.01.2018	1 di 8
CDX R005	F. D'Agosta	CSI	CdA	01.01.2021	10 / 10.11.2020	1 di 8
CDX R005	F. D'Agosta	CSI	CdA	01.05.2021	11 / 26.02.2021	1 di 8
CDX R005	F. D'Agosta	CSI	CdA	01.01.2022	12 / 12.11.2021	1 di 8

#### R005. 1 – GENERALITA'

Codex S.r.l. ha funzione di Organismo di Controllo e di Certificazione riconosciuto dal MIPAAF per l'attività di controllo e certificazione delle produzioni biologiche.

L'accesso al Sistema di Controllo e Certificazione di Codex S.r.l. non può essere limitato o discriminatorio nei confronti di nessun operatore e Gruppo di Operatori, ad esclusione di coloro che risultano privi dei requisiti previsti dal Regolamento UE n. 848/2018 compresi atti esecutivi e delegati, dai Decreti dispositivi nazionali e successive modifiche ed integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

Codex S.r.l. applica tutte le proprie procedure senza limitazioni e discriminazioni.

#### R005. 2 - DEFINIZIONI

Il metodo di produzione biologico è definito e regolamentato, per ciò che concerne il Sistema di Controllo e Certificazione, dal Regolamento UE n. 848/2018 compresi atti esecutivi e delegati, dai Decreti dispositivi nazionali e successive modifiche ed integrazioni.

#### R005. 3 - IMMISSIONE DELL'OPERATORE E DEL GRUPPO DI OPERATORI NEL SISTEMA DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

All'operatore e al Gruppo di Operatori che ha richiesto la modulistica, per ottenere l'accesso al Sistema di Controllo e Certificazione di Codex S.r.l., viene inviato:

- a) Informativa per la predisposizione della notifica di cui alla normativa del settore dell'Agricoltura Biologica;
- b) "contratto per il servizio di controllo e certificazione" CDX C001, con i relativi allegati, in duplice copia che illustra gli obblighi dell'operatore e del Gruppo di Operatori nei confronti di Codex S.r.l., i servizi di controllo e certificazione che quest'ultimo offre all'operatore ed al Gruppo di Operatori, gli oneri finanziari da parte dell'operatore e del Gruppo di Operatori a fronte dei servizi prestati da Codex S.r.l. e i provvedimenti applicati a carico dell'operatore e del Gruppo di Operatori a seguito di rilievo di Non Conformità nel corso dell'attività di controllo;

L'organigramma di Codex S.r.l. con riportati gli indirizzi della Sede Operativa Territoriale o del Referente Regionale sono disponibili sul sito web [www.codexsrl.it](http://www.codexsrl.it).

La richiesta di assoggettamento viene predisposta dall'operatore e dal Gruppo di Operatori nelle modalità di cui al punto R005.4.

Codex S.r.l., verificata la completezza documentale ed eseguita la visita ispettiva in fase di avvio (operatori e Gruppi di Operatori che hanno presentato Prima Notifica), entro i termini previsti dalla normativa del settore dell'Agricoltura Biologica, in caso di:

- Esito negativo, attraverso l'Ufficio Controllo, provvede ad emettere all'operatore e/o al Gruppo di Operatori una richiesta per la chiusura, entro un termine, delle carenze o incongruenze riscontrate nel corso dell'attività di controllo.  
Trascorso il termine in caso di mancata chiusura di quanto comunicato e richiesto all'operatore e/o al Gruppo di Operatori, l'Ufficio Certificazione, con delibera dell'Organo Collegiale di Delibera, provvede ad archiviare la richiesta di assoggettamento con esito negativo e non procede all'inserimento dell'Operatore e/o del Gruppo di Operatori nel sistema di controllo, comunicandolo all'operatore e/o al Gruppo di Operatori, all'autorità competente e inserendo la procedura di "non valida" sul sistema informatico nazionale.  
Nel caso di chiusura con esito positivo di quanto comunicato e richiesto all'operatore e/o al Gruppo di Operatori, l'Ufficio Certificazione, con delibera dell'Organo Collegiale di Delibera, provvede a inserire l'operatore e/o il Gruppo di Operatori nel proprio Sistema di Controllo e Certificazione emettendo il Certificato ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 848/2018 e successive modifiche ed integrazioni nonché l'inserimento dello stesso nel sistema informatico indicato dal Regolamento (UE) n. 848/2018 e/o dall'Autorità competente
- Esito positivo, attraverso l'Ufficio Certificazione, con delibera dell'Organo Collegiale di Delibera, provvede a inserire l'operatore e/o il Gruppo di Operatori nel proprio Sistema di Controllo e Certificazione emettendo il Certificato nonché l'inserimento dello stesso nel sistema informatico indicato dal Regolamento (UE) n. 848/2018 e/o dall'Autorità competente.

#### R005. 4 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE E DEL GRUPPO DI OPERATORI

L'operatore ed il Gruppo di Operatori deve:

- a) Compilare la Notifica secondo le modalità di cui alla normativa del settore dell'Agricoltura Biologica, nonché ad eventuali disposizioni integrative da parte delle autorità Regionali e Province Autonome.

La Notifica destinata all'Amministrazione pubblica deve rispondere ad eventuali obblighi, relativamente alle eventuali imposte di bollo, determinati dalla pubblica Amministrazione stessa.

La Notifica che va inviata a Codex S.r.l. attraverso il sistema informatico dagli Operatori, deve contestualmente seguire la seguente documentazione, dettagliata per attività notificata, compresi i prodotti di cui all'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 848/2018:

✓ Per tutte le tipologie di attività (Produttore Vegetale, Produttore Zootecnico, Preparatore, Importatore):

1. Visure catastali.
2. Titoli di possesso (Atti di compravendita o donazione, contratti di affitto o comodato, altro). I suddetti documenti potranno essere sostituiti da Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che descriva in maniera analitica (Ubicazione - Partita - Foglio - Particella - Estensione - Titolo di possesso) i fondi dei quali si ha la conduzione.
3. Copia dello Statuto e dell'Atto Costitutivo (per società, cooperativa, associazione, ecc.).
4. Copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA o autocertificazione.
5. Copia della Visura Camerale.
6. Copia di un documento di riconoscimento valido del titolare della Notifica.
7. Dichiarazione di cui all'articolo 39 del Regolamento UE n. 848/2018 e successive modifiche ed integrazioni (CDX M017).

I documenti di cui ai punti 1, 2, 4, 5 possono essere sostituiti dalla copia del fascicolo aziendale con allegata la scheda di validazione firmata dal titolare della notifica (dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000).

✓ Per l'attività di Produttore Vegetale:

1. Planimetria catastale dell'azienda, con evidenziati i confini aziendali e i relativi appezzamenti e/o ortofoto.
2. Programma Annuale delle Produzioni Vegetali (PAPV) presentato attraverso il sistema informatico e relativi adempimenti di cui alla normativa del settore dell'Agricoltura Biologica.

✓ Per l'attività di Produttore Zootecnico:

1. Planimetria catastale dell'azienda, con evidenziati i confini aziendali e i relativi appezzamenti e/o ortofoto.

La CODEX \_\_\_\_\_

L'OPERATORE \_\_\_\_\_

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX R005	12 / 12.11.2021	01.01.2022	2 di 8

**CODEX S.r.l.**  
**CDX R005 - CONDIZIONI ESECUTIVE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE**

1. Planimetrie dei locali di stabulazione, allevamento, mungitura, etc. Per l'attività apistica allegare il Registro Annuale delle Postazioni, con evidenziati i siti degli apiari ricorrenti o fissi per gli allevamenti apistici, nonché tutte le indicazioni previste dalla normativa cogente.
  2. Programma Annuale delle Produzioni Zootecniche (PAPZ) presentato attraverso il sistema informatico e relativi adempimenti di cui alla normativa del settore dell'Agricoltura Biologica.
  3. Piano di utilizzo delle deiezioni zootecniche e Piano di gestione dell'allevamento (CDX MZ002).
  4. Consistenza di stalla completa dei dati identificativi dei capi (esempio: registro di stalla).
  5. Copia Autorizzazione Sanitaria dei locali, secondo la normativa cogente.
- Il *Produttore Zootecnico* deve allegare anche la documentazione descritta per l'attività di *Produttore Vegetale*.

Per il *Produttore Vegetale* e il *Produttore Zootecnico* che intenda svolgere attività di preparazione delle proprie produzioni aziendali, deve trasmettere a Codex S.r.l. anche la seguente documentazione:

1. Planimetria delle strutture di preparazione.
2. Copia Autorizzazione Sanitaria o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata all'autorità competente (solo in caso di attività in conto proprio).
3. Copia manuale di autocontrollo HACCP, con il dettaglio della gestione delle produzioni biologiche e l'utilizzo dei prodotti previsti per la sanificazione dei locali e delle attrezzature (solo in caso di attività in conto proprio).
4. Relazione Tecnica dell'attività di Preparazione e Diagramma di flusso del ciclo di lavorazione (solo in caso di attività in conto proprio).
5. Programma Annuale delle Preparazioni (PAP) presentato attraverso il sistema informatico e relativi adempimenti di cui alla normativa del settore dell'Agricoltura Biologica.
6. Dichiarazione di cui all'articolo 39 del Regolamento UE n. 848/2018 e successive modifiche ed integrazioni (CDX M017).
7. Attestazione di ingredientistica depositata dall'operatore (CDX M003), per prodotti trasformati.
8. Elenco Fornitori (CDX M027).
9. Contratto di preparazione prodotti in conto terzi (CDX M004), in caso di attività o parte della stessa condotta presso terzi ed il terzista non è assoggettato ai sensi del Regolamento UE n. 848/2018 compresi gli atti esecutivi e delegati, i Decreti nazionali applicativi con successive modifiche ed integrazioni.
10. Copia del Certificato del Contoterzista o sub appaltatore (in caso di attività o parte della stessa condotta presso terzi).

✓ Per l'attività di Preparatore e Importatore:

1. Planimetria delle strutture di preparazione.
2. Copia Autorizzazione Sanitaria o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presentata all'autorità competente.
3. Copia manuale di autocontrollo HACCP, con il dettaglio della gestione delle produzioni biologiche e l'utilizzo dei prodotti previsti per la sanificazione dei locali e delle attrezzature.
4. Relazione Tecnica dell'attività di Preparazione e Diagramma di flusso del ciclo di lavorazione.
5. Programma Annuale delle Preparazioni (PAP) per l'attività di Preparatore e/o il Programma Annuale delle Importazioni (PAI) per l'attività di Importatore, presentato attraverso il sistema informatico e relativi adempimenti di cui alla normativa del settore dell'Agricoltura Biologica.
6. Dichiarazione delle tipologie dell'attività di preparazione depositata dall'operatore (CDX RF M002).
7. Attestazione di ingredientistica depositata dall'operatore (CDX M003), per prodotti trasformati.
8. Elenco Fornitori (CDX M027).
9. Contratto di preparazione prodotti in conto terzi (CDX M004), in caso di attività o parte della stessa condotta presso terzi ed il terzista non è assoggettato ai sensi del Regolamento UE n. 848/2018 compresi gli atti esecutivi e delegati, i Decreti nazionali applicativi con successive modifiche ed integrazioni.
10. Copia del Certificato del Contoterzista o sub appaltatore (in caso di attività o parte della stessa condotta presso terzi).

✓ Per il Gruppo di Operatori:

1. Copia del registro dei membri del gruppo.
2. Copia del Manuale di autocontrollo (completo delle procedure e della modulistica) in applicazione agli articoli 36 e 39 del Reg. UE n. 848/2018 compresi gli atti esecutivi e delegati, i Decreti nazionali applicativi con successive modifiche ed integrazioni.
3. In base all'attività notificata (compresi i prodotti di cui all'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 848/2018) deve contestualmente seguire la seguente documentazione indicata nei punti di cui sopra:
  - a. Documentazione prevista al punto I, per tutte le tipologie di attività;
  - b. Documentazione prevista al punto II, per l'attività di Produttore Vegetale;
  - c. Documentazione prevista al punto III, per l'attività di Produttore Zootecnico;
  - d. Documentazione prevista al punto IV, per l'attività di Preparatore.

L'operatore ed il Gruppo di Operatori, contestualmente all'invio della Notifica e della documentazione sopra descritta, dovrà inviare alla Sede Centrale o alla Sede Operativa Territoriale di Codex S.r.l., il Contratto per il servizio di Controllo e Certificazione (CDX C001) con i relativi allegati debitamente firmati.

Gli operatori ed i Gruppi di Operatori che hanno notificato l'attività con notifica di variazione e provenienti da altro Organismo di Controllo, saranno inseriti nel Sistema di Controllo e Certificazione di Codex S.r.l. (ove previsto da Decreto nazionale) successivamente alla ricezione della dichiarazione di liberatoria da parte dell'Organismo di Controllo precedente, all'invio dei documenti già citati e ricevuto la visita ispettiva in fase di avvio con esito positivo.

- b) In caso di variazione avvenuta nell'azienda e/o nella composizione del Gruppo di Operatori, rilasciare la Notifica di Variazione nei casi e nei termini previsti dalla normativa del settore dell'Agricoltura Biologica.
- c) Rispettare le norme europee, nazionali e regionali in materia di agricoltura biologica, nonché le presenti condizioni esecutive.

La CODEX \_\_\_\_\_

L'OPERATORE \_\_\_\_\_

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX R005	12 / 12.11.2021	01.01.2022	3 di 8

**CODEX S.r.l.**  
**CDX R005 - CONDIZIONI ESECUTIVE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE**

- d) Fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta da Codex S.r.l. per l'attuazione dell'attività di controllo e di certificazione in formato cartaceo e/o informatico, con avvertenza che tale documentazione nella sua completezza deve essere presente in azienda all'inizio della visita ispettiva. La mancanza anche solo parziale di detta documentazione comporterà l'applicazione del relativo provvedimento di cui al documento CDX P005.
- e) Compilare e inviare a Codex S.r.l. la modulistica prevista dalla normativa vigente, in relazione all'attività notificata nei termini previsti dall'autorità competente.
- f) Compilare e inviare il Programma Annuale (ove previsto da Decreto nazionale), in funzione dell'attività assoggettata, con le modalità e la tempistica di cui alla normativa del settore dell'Agricoltura Biologica.
- g) Consentire l'accesso all'azienda ed alle strutture ai tecnici ispettori per l'attività di controllo, anche in caso di controllo senza preavviso, su segnalazione, a seguito dell'analisi dei rischi sull'attività notificata ed a seguito di misure di controllo rinforzato (*Piano di Sorveglianza Rinforzato*); anche quando accompagnati da tirocinanti o da personale di Codex S.r.l. nello svolgimento delle verifiche ispettive interne, con avvertenza che l'impossibilità di accesso anche a una sola parte delle strutture aziendali, comporterà l'applicazione del relativo provvedimento di cui al documento CDX P005. Consentire l'accesso al personale di Accredia nei casi di attività di "market surveillance visit".
- h) Accettare che vengano eseguiti i prelievi di campioni per analisi, conformemente al Piano Annuale di Campionamento o sulla base di sospetto e/o di segnalazione.
- i) La mancata sottoscrizione del verbale di visita ispettiva da parte dell'Operatore, del Gruppo di Operatori o del suo delegato non incide in alcun modo sulla validità della Visita Ispettiva, del Campionamento e/o dei loro risultati.
- j) Rispettare gli obblighi e le scadenze contrattuali di cui al "Contratto per il servizio di controllo e certificazione" CDX C001.
- k) Garantire la conformità dei prodotti alle leggi vigenti (nazionali e comunitarie), osservando i criteri della buona pratica delle singole fasi di produzione, preparazione e importazione. L'operatore ed il Gruppo di Operatori si riconosce unico responsabile di non conformità del prodotto alle leggi vigenti (nazionali e comunitarie) e dei difetti nelle singole fasi di produzione e/o preparazione e nello specifico: Ingrediente/i utilizzato/i, Composizione del prodotto, Trasformazione, Condizionamento, Confezionamento, Imballaggio, Etichettatura, Conservazione, Commercializzazione.
- l) Accettare eventuali provvedimenti preventivi, cautelari e/o definitivi, anche se implicano la distruzione o il ritiro dal mercato dei prodotti, applicati da Codex S.r.l. a seguito di rilievo di Non Conformità, secondo quanto previsto dalla Normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale, fatte salve le prerogative di garanzia e di ricorso a favore dell'operatore e del Gruppo di Operatori.
- m) In caso di Non Conformità non richiede di cambiare Organismo di Controllo sino a quando le stesse siano state risolte e di conseguenza non presentare Notifica di variazione per cambio Organismo di Controllo (ove previsto da Decreto nazionale).
- n) Custodire e mettere a disposizione del personale di Codex S.r.l. e delle Autorità tutti i documenti relativi all'attività di controllo e di certificazione, nonché allo svolgimento della propria attività (documenti contabili, doganali e finanziari) in formato cartaceo e/o informatico.
- o) Per l'attività di preparazione in conto terzi e dopo aver rispettato quanto previsto alla lettera a) del presente punto CDX R005.4, l'operatore ed il Gruppo di Operatori, nell'ambito della propria attività notificata ai sensi dell'art. 34 del Reg. UE n. 848/2018, deve inviare a Codex S.r.l. il Contrassegno accompagnatorio del prodotto destinato alla preparazione di cui al modello CDX M012 e/o la documentazione relativa al servizio effettuato presso terzi.
- p) Gli operatori ed i Gruppi di Operatori che svolgono attività di preparazione in conto proprio di prodotto sia biologico che convenzionale devono inviare a Codex S.r.l. il calendario delle preparazioni o il preavviso di lavorazione.
- q) Alle visite ispettive possono partecipare gli osservatori di Accredia esclusivamente in qualità di valutatori dell'attività di Codex S.r.l. e non dell'operatore e del Gruppo di Operatori, previo avviso all'operatore ed al Gruppo di Operatori medesimo.
- r) Corrispondere a Codex S.r.l. la somma calcolata in base alle modalità di cui al documento "Procedura per il Calcolo e la Notifica all'operatore ed al Gruppo di Operatori delle Quote di Controllo e Certificazione - CDX P003" che risulta parte integrante del contratto CDX C001. Successivamente al termine di scadenza della quota di controllo, all'operatore ed al Gruppo di Operatori verrà contestato il mancato pagamento della quota di cui al documento CDX P005 allegato al presente contratto.
- s) In caso di recesso o di esclusione dal sistema di controllo e di certificazione di Codex S.r.l., l'operatore ed il Gruppo di Operatori sarà tenuto al pagamento della quota relativa al periodo di permanenza nel sistema di controllo, con i relativi servizi resi e annessi alla suddetta quota ivi compresi quelli resi ai fini di consentire l'assoggettamento ad altro Organismo di Controllo. Qualora l'operatore ed il Gruppo di Operatori prima del recesso o del provvedimento di esclusione dal Sistema di Controllo e di Certificazione di Codex S.r.l. ha ricevuto la visita ispettiva annuale, sarà tenuto al pagamento della quota relativa al periodo di permanenza nel sistema di controllo e dei relativi costi dell'attività di controllo, con i relativi servizi resi e annessi alla suddetta quota ivi compresi quelli resi ai fini di consentire l'assoggettamento ad altro Organismo di Controllo.

#### R005. 5 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

L'attività di controllo all'operatore ed al Gruppo di Operatori può essere eseguita solo da parte di personale che è stato incaricato a tale scopo con lettera d'incarico e alle condizioni seguenti:

- Presso ogni operatore e/o Gruppo di Operatori, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 34, paragrafo 2, e all'articolo 35, paragrafo 8 del Regolamento UE n. 848/2018, sono sottoposti a una verifica di conformità almeno una volta all'anno.  
La verifica di conformità comprende un'ispezione fisica in loco, tranne quando le seguenti condizioni sono soddisfatte:
- I. i precedenti controlli dell'operatore o del Gruppo di Operatori interessato non hanno rilevato alcuna non conformità che comprometta l'integrità dei prodotti biologici o in conversione per almeno tre anni consecutivi;
  - II. l'operatore o il Gruppo di Operatori interessato è stato valutato sulla base degli elementi di cui all'articolo 38 paragrafo 2 del Regolamento UE n. 848/2018 e all'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/625 come aventi una bassa probabilità di non conformità, come da procedura CDX P013.
- In tali casi, l'intervallo di tempo tra due ispezioni fisiche in loco non supera i 24 mesi.
- L'ispettore deve, a richiesta dell'operatore e del Gruppo di Operatori, esibire la lettera d'incarico a svolgere la visita ispettiva, nonché i documenti di identificazione.
- L'attività di controllo deve essere annunciata (con preavviso) da parte di Codex S.r.l. all'operatore ed al Gruppo di Operatori, nel caso di primo controllo o nel caso di controllo annuale.
- L'attività di controllo può essere non annunciata (senza preavviso) solo nel caso di controllo su segnalazione e a seguito dell'analisi dei rischi sull'attività notificata dall'operatore e dal Gruppo di Operatori.
- L'operatore ed il Gruppo di Operatori, in caso di controllo annunciato (con preavviso), deve comunicare a Codex S.r.l. l'eventuale assenza in azienda e il nominativo della persona delegata a sostituirlo. Tale delega, con allegata copia del documento di riconoscimento del delegato, se non trasmessa precedentemente agli uffici di Codex S.r.l., sarà acquisita dal tecnico ispettore prima dell'espletamento del controllo.

La CODEX \_\_\_\_\_

L'OPERATORE \_\_\_\_\_

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX R005	12 / 12.11.2021	01.01.2022	4 di 8

- Il controllo, con preavviso o senza preavviso, si compone di due momenti: controllo della documentazione contabile, di cui all'art. 1 del Regolamento UE n. 771/2021, e dal controllo delle unità di produzione e/o di preparazione, compreso quanto previsto dall'articolo 38 par.1 del Regolamento UE n. 848/2018.
- L'attività di controllo potrà essere svolta da remoto (off-site) per l'operatore e Gruppo di Operatori che rientrano nei casi previsti dall'articolo 38 paragrafo 3 del Regolamento UE n. 848/2018 oppure in caso di circostanza straordinaria. L'esecuzione del controllo da remoto viene stabilito mediante una valutazione di fattibilità preventiva effettuata da Codex S.r.l. e/o dall'ispettore:
  - a) valutazione di eventuali sospetti che un operatore e Gruppo di Operatori intenda utilizzare o immettere sul mercato un prodotto che potrebbe non essere conforme al Regolamento UE 848/2018 (anche dall'esito dei precedenti controlli effettuati on-site);
  - b) disponibilità dell'operatore e del Gruppo di Operatori di sottoporsi al controllo da remoto;
  - c) verifica della possibilità di utilizzare tecnologie informatiche e di comunicazione (strumenti ICT) ai fini di un efficace svolgimento del controllo (ad esempio, disponibilità e velocità della connessione internet);
  - d) competenze nell'uso degli strumenti ICT per condurre l'audit da remoto;
  - e) definizione di strumenti ICT ritenuti più appropriati, compresa la piattaforma di comunicazione;
  - f) disponibilità in formato elettronico, eventualmente anche preliminarmente all'audit, della documentazione prevista.

Eventualmente, se ritenuto opportuno, potrà essere effettuato, qualche giorno prima dell'avvio del controllo da remoto, un test per verificare la funzionalità degli strumenti ICT previsti e del canale comunicativo utilizzato.

Un audit remoto può essere condotto anche per la valutazione di siti "fisici", mediante utilizzo di opportuni strumenti ICT per la conduzione e gestione dell'audit stesso.

- Nel corso dell'attività di controllo, l'operatore ed il Gruppo di Operatori deve dare piena disponibilità al tecnico ispettore incaricato, affinché possa svolgere l'attività di controllo secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 848/2018 compresi atti esecutivi e delegati nonché dai Decreti dispositivi nazionale e successive modifiche ed integrazioni.
- Il campionamento eseguito è verbalizzato nel Verbale di Prelievo Campioni (CDX M010) controfirmato dall'operatore, dal Gruppo di Operatori o suo delegato. L'operatore ed il Gruppo di Operatori riceve copia del verbale di Prelievo Campioni. In caso di eventuale rifiuto alla sottoscrizione del Verbale di Prelievo da parte dell'operatore, del Gruppo di Operatori o del suo delegato, il tecnico ispettore ne dà atto nel verbale. La mancata sottoscrizione del Verbale di Prelievo da parte dell'operatore, del Gruppo di Operatori o del suo delegato non incide in alcun modo sulla validità del Campionamento e del suo risultato.

Fatte salve le disposizioni di cui alla normativa cogente comunitaria e nazionale, in caso di esito positivo sulla prima aliquota del campione, il cui limite di principi attivi non conformi al Regolamento UE n. 848/2018 compresi atti esecutivi e delegati nonché ai Decreti dispositivi nazionale e successive modifiche ed integrazioni, meno l'incertezza di misura, è superiore al limite massimo di residuo - LMR (nel caso di prodotti trasformati e/o composti tale soglia numerica dovrà essere applicata tenendo conto delle variazioni del tenore di residui di prodotti fitosanitari determinate dalle operazioni di trasformazione e/o miscela, sempre che non siano previsti limiti inferiori dalla legislazione applicabile per particolari categorie di prodotto), Codex S.r.l., a mezzo raccomandata AR o posta elettronica certificata, comunica all'operatore ed al Gruppo di Operatori:

- L'esito analitico positivo (non conforme).
- La soppressione cautelativa delle indicazioni biologiche ai sensi del Regolamento UE n. 848/2018 compresi atti esecutivi e delegati nonché dai Decreti dispositivi nazionale e successive modifiche ed integrazioni sul prodotto interessato con il divieto di movimentazione con le indicazioni di conformità ai sensi del Regolamento UE n. 848/2018 compresi atti esecutivi e delegati, dei Decreti dispositivi nazionale e successive modifiche ed integrazioni e del marchio CODEX, sino alla conclusione delle indagini, nonché richiedendo all'operatore ed al Gruppo di Operatori di descrivere le cause che hanno portato al verificarsi della non conformità.
- L'elenco dei laboratori di analisi accreditati alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, designati ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2 del D. M. n. 2592 del 12/03/2014 "Disposizioni per la designazione dei laboratori che possono eseguire l'analisi dei campioni prelevati durante i controlli in agricoltura biologica ai sensi dell'articolo 12 del Reg. (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni", nonché convenzionati con Codex S.r.l. Qualora, i laboratori convenzionati non eseguono una specifica prova accreditata oggetto di analisi, Codex S.r.l. sceglierà per l'analisi un laboratorio accreditato per la suddetta prova e presente nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2 del D. M. n. 2592 del 12/03/2014.

L'operatore ed il Gruppo di Operatori entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di soppressione cautelativa può chiedere la revisione della prima analisi sulla seconda aliquota custodita da Codex S.r.l., specificando il laboratorio di analisi prescelto dall'elenco inviato da Codex S.r.l., ma diverso da quello che ha eseguito la prova analitica sulla prima aliquota. Codex S.r.l., entro e non oltre due giorni lavorativi dalla richiesta di revisione dell'operatore e del Gruppo di Operatori provvede ad inviare al laboratorio di analisi indicato dallo stesso l'aliquota per la revisione dell'analisi. L'operatore ed il Gruppo di Operatori, se lo ritiene, potrà essere direttamente presente o delegare un proprio consulente tecnico alla revisione dell'analisi; in tal caso concorderà direttamente con il laboratorio la data di revisione dell'analisi. L'esito della revisione dell'analisi, trasmessa all'operatore ed al Gruppo di Operatori da Codex S.r.l., sarà determinante al fine del giudizio di regolarità o meno del prodotto.

Se l'esito del riesame dell'analisi dovesse risultare negativo si accerta la non sussistenza della Non Conformità e viene revocato il provvedimento cautelativo di soppressione applicato sul prodotto oggetto di analisi. Mentre, nel caso in cui trascorsi cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di soppressione cautelativa l'operatore ed il Gruppo di Operatori non inoltra richiesta di revisione dell'analisi o l'esito sul riesame dell'analisi risultasse positivo, Codex S.r.l. rende definitivo il provvedimento cautelativo di soppressione applicato su tale prodotto secondo quanto previsto dal documento CDX P005.

Il costo dell'analisi sulla prima aliquota sarà a carico dell'operatore e del Gruppo di Operatori, mentre quello sull'aliquota di revisione sarà a carico della parte soccombente. Independentemente dall'esito analitico, Codex S.r.l. trasmette all'operatore ed al Gruppo di Operatori copia del rapporto di prova.

- In applicazione all'articolo 41 del Reg. UE n. 848/2018, qualora Codex S.r.l. venga a conoscenza, attraverso la segnalazione dell'operatore, del Gruppo di Operatori e/o dallo scambio di informazioni tra Autorità e Organismi di Controllo e/o da fondati sospetti, sulla conformità di un prodotto certificato in sensi del Reg. UE n. 848/2018 avvia una indagine che prevede:
  - a) L'invio all'operatore ed al Gruppo di Operatori di una comunicazione che vieta in via provvisoria sia l'immissione sul mercato dei prodotti interessati da indagine, sia il loro utilizzo nella produzione biologica (soppressione cautelativa del/i prodotto/i oggetto di indagine) sino alla conclusione dell'attività di controllo.
  - b) La richiesta all'operatore ed al Gruppo di Operatori di chiarimenti/osservazioni/documenti, da formulare entro i termini previsti dall'Autorità o, in assenza, entro 30 giorni dalla richiesta.

La CODEX \_\_\_\_\_

L'OPERATORE \_\_\_\_\_

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX R005	12 / 12.11.2021	01.01.2022	5 di 8

- c) La verifica della conformità dell'operatore e/o del Gruppo di Operatori nonché delle relative produzioni certificate attraverso un controllo fisico, se necessario, nonché documentale secondo le modalità di seguito specificate. Tale verifica viene effettuata entro un termine previsto dall'Autorità o, in assenza, entro trenta giorni da quando Codex S.r.l. ne è venuta a conoscenza.

Se dall'esito della verifica della conformità non viene accertata alcuna non conformità che comprometta l'integrità dei prodotti oggetto di indagine, Codex S.r.l. comunica all'operatore e/o al Gruppo di Operatori la revoca della soppressione cautelativa sui suddetti prodotti. In caso di accertata Non Conformità, Codex S.r.l. applica la relativa misura prevista dalla procedura CDX P005.

- Nell'ambito dell'attività di controllo è previsto il **Piano di Sorveglianza Rinforzato** per gli operatori e Gruppi di Operatori "licenziatari" che rientrano in almeno uno dei casi di seguito specificati:
- Operatori e Gruppi di Operatori soggetti a più di tre segnalazioni "OFIS" (Organic Farming Information System) nell'arco di 2 anni (alla quarta segnalazione vanno adottate le misure di controllo rinforzato).
  - Operatori e Gruppi di Operatori a carico dei quali Codex S.r.l. ha emesso, a seguito di una segnalazione OFIS, una misura di cui all'articolo 41 del Reg. UE n. 848/2018, Allegato 1 del Reg. UE n. 279/2021, Decreti dispositivi nazionale e successive modifiche ed integrazioni.
  - Operatori e Gruppi di Operatori oggetto di specifiche indagini di natura penale.
  - In casi di particolare gravità a richiesta dell'autorità competente.

Al verificarsi di tali situazioni, Codex S.r.l. attiverà il *Piano di Sorveglianza Rinforzato* che prevede:

1. Una visita ispettiva immediata presso l'operatore ed il Gruppo di Operatori, con redazione di un bilancio di massa del prodotto/i a carico del quale è stata rilevata la criticità e, se del caso, di altra produzione dell'operatore e del Gruppo di Operatori, nonché il prelievo di campioni da sottoporre ad analisi.
2. Ulteriori attività ispettive e di prelievo campioni da attuarsi per un arco temporale adeguato, individuato da Codex S.r.l. sulla base dell'analisi del rischio, della tipologia di attività dell'operatore e del Gruppo di Operatori, dell'eventuale stagionalità del prodotto/i e del ruolo ricoperto dall'operatore nella filiera.

In caso di non conformità riguardanti prodotti biologici di importazione, il *Piano di Sorveglianza Rinforzato* si applicherà all'importatore che avrà cura di comunicare a Codex S.r.l., entro il giorno successivo alle stesse, tutte le importazioni di prodotto biologico, effettuate successivamente all'accertamento della non conformità, anche se il prodotto è destinato a stabilimento di altro soggetto. L'Importatore allegnerà alla comunicazione copia del documento giustificativo e/o del certificato di conformità del fornitore.

Il *Piano di Sorveglianza Rinforzato* non si applica all'operatore ed al Gruppo di Operatori che effettua la mera commercializzazione di prodotti biologici in forma sfusa e/o confezionata, ma esso si applica al produttore che ha conferito il prodotto oggetto di criticità.

In caso di prodotti confezionati, il *Piano di Sorveglianza Rinforzato* si applica al solo soggetto che ha conferito il prodotto non conforme, qualora l'operatore ed il Gruppo di Operatori che ha effettuato l'ultima manipolazione risulti estraneo alla criticità riscontrata.

Le visite ispettive svolte in ambito del *Piano di Sorveglianza Rinforzato* sono tutte di tipo non annunciato (senza preavviso) e, in ogni caso, al verificarsi delle condizioni di attivazione di tali misure, Codex S.r.l. inserirà l'operatore ed il Gruppo di Operatori nella Classe di Rischio (CR) ALTA.

Nel periodo in cui gli operatori ed i Gruppi di Operatori sono sottoposti al *Piano di Sorveglianza Rinforzato*, Codex S.r.l. applicherà il sistema di certificazione basato sulla dichiarazione di conformità di ogni singolo lotto.

Il *Piano di Sorveglianza Rinforzato* è da ritenersi a tutti gli effetti connesso all'esistenza di una non conformità a carico degli operatori e dei Gruppi di Operatori. Pertanto, l'operatore ed il Gruppo di Operatori (ove previsto da Decreto nazionale) non può cambiare Organismo di Controllo durante il periodo di applicazione del *Piano di Sorveglianza Rinforzato*.

Codex S.r.l. comunica all'operatore ed al Gruppo di Operatori l'inserimento nel *Piano di Sorveglianza Rinforzato* nel corso della visita immediata di cui al punto 1.

Codex S.r.l. comunica via posta elettronica certificata (PEC) all'Ufficio ICQRF territoriale e alla Regione/i competente/i per sede operativa e legale, l'inserimento dell'operatore e del Gruppo di Operatori nel *Piano di Sorveglianza Rinforzato*, nonché, alla fine del periodo, gli esiti delle misure rinforzate.

I costi connessi al *Piano di Sorveglianza Rinforzato* saranno posti a carico dell'operatore e del Gruppo di Operatori, di cui al tariffario CDX P003 allegato al contratto CDX C001.

#### R005. 6 – ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE

Codex S.r.l., accertata la conformità alle norme cogenti, rilascia all'operatore ed al Gruppo di Operatori inserito nel proprio Sistema di Controllo e Certificazione i seguenti documenti di certificazione:

- Certificato di cui al documento CDX M029, ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 848/2018 e successive modifiche e integrazioni, secondo il modello di cui all'Allegato VI del Reg. (UE) n. 848/2018.

L'utilizzo delle diciture di conformità su prodotto sfuso, confezionato ed etichettati nonché il logo comunitario deve rispettare le disposizioni di cui al Regolamento UE n. 848/2018 compresi atti esecutivi e delegati, i Decreti dispositivi nazionale e successive modifiche ed integrazioni.

La "Dichiarazione di Conformità rilasciata dall'operatore e dal Gruppo di Operatori in qualità di fornitore" (CDX M019) va compilata in forma cartacea oppure sul sistema informatico aziendale - CODINFO OPERATORE a seguito accesso conferito da Codex S.r.l. su richiesta scritta dell'operatore e del Gruppo di Operatori.

Il documento CDX M019 è valido solo se in esso vengono riportati i prodotti indicati sul Certificato (CDX M029) di riferimento; è relativo esclusivamente alla transazione ed ai soggetti in esso descritti e, in ogni caso, non può essere utilizzato per altre successive transazioni.

La responsabilità della transazione e di quanto descritto nel documento CDX M019 e nella documentazione fiscale sono a carico dell'operatore e del Gruppo di Operatori e non possono avvenire annotazioni diverse da quelle eseguite dallo stesso.

Nel caso in cui l'operatore ed il Gruppo di Operatori non rientra nei controlli rinforzati (Piano di Sorveglianza Rinforzato), non ha l'obbligo di utilizzare la "Dichiarazione di Conformità rilasciata dall'operatore in qualità di fornitore" di cui al documento CDX M019; ma deve indicare le diciture di conformità (Biologico e/o In Conversione) relative alla produzione biologica ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 848/2018 e successive modifiche e integrazioni sulla documentazione fiscale (DdT o Fattura Accompagnatoria) che accompagna il/i PRODOTTO/I SFUSO/I.

Qualora, invece, l'operatore ed il Gruppo di Operatori rientra nei controlli rinforzati (Piano di Sorveglianza Rinforzato), ha l'obbligo di:

La CODEX \_\_\_\_\_

L'OPERATORE \_\_\_\_\_

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX R005	12 / 12.11.2021	01.01.2022	6 di 8

**CODEX S.r.l.**  
**CDX R005 - CONDIZIONI ESECUTIVE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE**

- a) utilizzare la "Dichiarazione di Conformità rilasciata dall'operatore in qualità di fornitore" di cui al documento CDX M019;
  - b) indicare le diciture di conformità (Biologico e/o In Conversione) relative alla produzione biologica ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento (UE) n. 848/2018 e successive modifiche e integrazioni sulla documentazione fiscale (DdT o Fattura Accompagnatoria) che accompagna il/i PRODOTTO/I SFUSO/I;
  - c) Successivamente l'emissione della dichiarazione di cui al documento CDX M019, una copia va allegata al documento accompagnatorio del prodotto sfuso all'acquirente (DdT o Fattura Accompagnatoria), una copia va custodita in azienda ed una copia va inviata, unitamente al documento accompagnatorio (DdT o Fattura Accompagnatoria), a Codex Srl entro e non oltre 10 giorni dal suo utilizzo.
- *Certificato di Transazione* (CDX M014): è la dichiarazione di conformità ai sensi del Regolamento UE n. 848/2018 compresi atti esecutivi e delegati, i Decreti dispositivi nazionale e successive modifiche ed integrazioni, rilasciata da Codex S.r.l., di una quantità definita (lotto) di prodotto, ottenuto e commercializzato da parte dell'operatore e del Gruppo di Operatori. Tale certificato, redatto in lingua italiana ed inglese, di cui al modello CDX M014, viene rilasciato da Codex S.r.l. su richiesta scritta da parte dell'operatore, del Gruppo di Operatori e nel periodo di applicazione del *Piano di Sorveglianza Rinforzato*.
- *Certificato "Nop Import Certificate"* (NOP): è il documento di certificazione predisposto dagli Stati Uniti per l'importazione di prodotti biologici dall'Unione Europea in regime di equivalenza secondo l'accordo di partenariato siglato nel 2012. Ai sensi del suddetto accordo, ciascuna spedizione di prodotti biologici dall'Unione Europea verso gli Stati Uniti deve essere accompagnata da tale Certificato che ne attesta i requisiti previsti dallo stesso. Esso viene rilasciato da Codex S.r.l. su richiesta scritta dell'operatore e del Gruppo di Operatori, in lingua inglese e secondo il modello NOP IMPORT CERTIFICATE predisposto dall'USDA (United States Department of Agriculture) in corso di validità.
- *Certificato Complementare di cui al documento* (CDX M023): è il documento di certificazione che attesta che i prodotti biologici di origine animale, esportati dall'Unione Europea in taluni Paesi terzi in regime di equivalenza, sono stati ottenuti senza l'uso di antibiotici. Viene emesso da Codex S.r.l. su richiesta scritta dell'operatore e/o del Gruppo di Operatori sia in caso di vendita iniziale in taluni Paesi terzi in regime di equivalenza di tali prodotti che a seguito scadenza dello stesso. La strutturazione e le informazioni contenute nel suddetto Certificato sono riportate nel modello CDX M023 come da Allegato del Regolamento Delegato (UE) n. 2021/2304 della Commissione del 18/10/2021 e successive modifiche e integrazioni. E' redatto in lingua italiana ed inglese ed ha una validità di trentasei mesi dalla data di emissione, salvo eventuale revoca da parte di Codex S.r.l.

**R005. 7 - USO E VALIDITA' DEI DOCUMENTI DI CERTIFICAZIONE RILASCIATI DA CODEX S.R.L.**

1. Il periodo di validità del Certificato CDX M029 è di trentasei mesi dalla data di emissione, salvo eventuale revoca da parte di Codex S.r.l. .
2. L'operatore ed il Gruppo di Operatori potrà emettere per ogni cliente duplicati dei documenti di certificazione, che rechino l'indicazione "COPIA" o "DUPLICATO" stampata o apposta mediante timbro, sempre però con liste di distribuzione controllate e verificabili da parte di Codex S.r.l. e delle Autorità.
3. L'operatore ed il Gruppo di Operatori è il diretto responsabile del corretto utilizzo dei documenti di certificazione e della *Dichiarazione di Conformità rilasciata dall'operatore in qualità di fornitore* e gli stessi non potranno essere utilizzati a discredito di Codex S.r.l.
4. L'operatore ed il Gruppo di Operatori è l'unico responsabile della corretta applicazione della normativa sull'etichettatura dei prodotti, nonché delle condizioni tecniche per l'eventuale utilizzo del logo comunitario ai sensi del Regolamento UE n. 848/2018 compresi atti esecutivi e delegati, dei Decreti dispositivi nazionale e successive modifiche ed integrazioni.
5. L'operatore ed il Gruppo di Operatori non deve fornire indicazioni pubblicitarie o altro che possano creare confusione con prodotti non certificati.
6. Il Certificato CDX M029 non autorizza l'operatore ed il Gruppo di Operatori ad usare Marchi Privati o a far riferimento agli stessi, senza il relativo permesso dei Cessionari dei Marchi.
7. L'utilizzo improprio dei documenti di certificazione e della Dichiarazione di Conformità rilasciata dall'operatore in qualità di fornitore prevede l'applicazione di provvedimenti di cui al documento "Procedura per la Comminazione dei Provvedimenti Applicati a seguito di Rilievo di Non Conformità agli Operatori - CDX P005".
8. L'operatore ed il Gruppo di Operatori deve mantenere le registrazioni di eventuali reclami sui prodotti di cui abbia conoscenza, relativamente alla loro conformità. Tali registrazioni devono essere resi disponibili a Codex S.r.l. ed alle Autorità, nonché deve documentare e garantire l'adozione di azioni appropriate su eventuali reclami e su qualsiasi difetto riscontrato sui prodotti che influisca sulla conformità degli stessi.
9. L'operatore ed il Gruppo di Operatori deve immediatamente informare Codex S.r.l. su eventuali modifiche che possano influenzare i requisiti di certificazione (esempio: le informazioni riportati in notifica, sul programma di produzione o di preparazione o di importazione, sulla dichiarazione di cui al CDX M017, sulla conformità dei singoli processi e prodotti).
10. L'operatore ed il Gruppo di Operatori deve immediatamente informare Codex S.r.l. su eventuali Non Conformità riscontrate da attività di controllo da parte delle Autorità, in applicazione al Regolamento UE n. 848/2018 compresi atti esecutivi e delegati, ai Decreti dispositivi nazionale e successive modifiche ed integrazioni.

**R005. 8 - DEFINIZIONE DELLE NON CONFORMITA' E DEI RELATIVI PROVVEDIMENTI APPLICATI AGLI OPERATORI E GRUPPI DI OPERATORI**

Per Non Conformità si intende qualsiasi condizione di mancato soddisfacimento dei requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento all'agricoltura biologica, nonché dalle procedure previste da Codex S.r.l.

La non conformità è determinata da comportamenti e/o negligenze compiuti dall'operatore e dal Gruppo di Operatori biologico o da eventi non direttamente imputabili allo stesso. Le misure sono applicate in maniera proporzionale all'importanza, alla natura e alle circostanze che hanno determinato il configurarsi della non conformità.

Secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale, nonché sulla base della loro gravità, nell'ambito dell'attività di controllo a carico degli operatori e Gruppi di Operatori assoggettati, sono previste le tipologie di Non Conformità (NC) e di misure di cui all'articolo 41 del Reg. UE n. 848/2018, Allegato 1 del Reg. UE n. 279/2021, Decreto nazionale e successive modifiche ed integrazioni, nonché al documento "Procedura per la comminazione dei provvedimenti applicati a seguito di rilievo di Non Conformità agli operatori "CDX P005, il quale è tra i documenti allegati al contratto C001 e sottoscritti dall'operatore e dal Gruppo di Operatori.

La CODEX \_\_\_\_\_

L'OPERATORE \_\_\_\_\_

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX R005	12 / 12.11.2021	01.01.2022	7 di 8

**CODEX S.r.l.**  
**CDX R005 - CONDIZIONI ESECUTIVE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE**

**R005. 9 - RICORSI**

L'operatore ed il Gruppo di Operatori al quale è stato applicato un provvedimento a seguito di rilievo di Non Conformità e che ritenesse questo non giusto, può presentare ricorso a Codex S.r.l., secondo quanto previsto nel documento "Procedure per il ricorso, il reclamo e il contenzioso "CDX P006, il quale è tra i documenti allegati al contratto per il servizio di controllo e certificazione CDX C001 consegnati e sottoscritti dall'operatore.

**R005. 10 – MODALITA' DI RESTITUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE**

In caso di esclusione dell'operatore e del Gruppo di Operatori dal Sistema di Controllo e Certificazione o sospensione della certificazione o di soppressione delle indicazioni o di recesso, l'operatore ed il Gruppo di Operatori dovrà provvedere:

- alla soppressione delle diciture di conformità e del marchio CODEX su tutti i prodotti o materiali di consumo, nei quali se ne sia fatto uso autorizzato sino a quel momento;
- alla restituzione dei documenti di certificazione rilasciati, sia in copia che in originale (solo in caso di esclusione o recesso);
- informare per iscritto tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del provvedimento i propri clienti dell'avvenuto ritiro. Di ciò l'operatore ed il Gruppo di operatori dovrà darne evidenza a Codex S.r.l. inviando copia dell'informativa e l'elenco dei destinatari.

In caso di recesso per cambio Organismo di Controllo e fatte salve le condizioni di cui al punto R005.14 ed alla normativa del settore dell'Agricoltura Biologica, dovrà permettere l'accesso alla propria azienda (di produzione o di preparazione o di importazione) al tecnico ispettore di Codex S.r.l., affinché venga eseguita la eventuale visita ispettiva di chiusura.

**R005. 11 - USO DEL MARCHIO CODEX®**

Codex S.r.l. esercita un controllo sui diritti di proprietà, sull'utilizzo e sulla esibizione del proprio marchio sui prodotti controllati e certificati. Le dimensioni ed i colori utilizzati per il marchio, nonché l'uso dello stesso su materiale pubblicitario e su pubblicazioni, dovrà essere preceduto da assenso da parte della Sede Centrale di Codex S.r.l.

Codex S.r.l. si riserva di rivalersi in sede civile dell'eventuale utilizzo improprio del marchio da parte dell'operatore e del Gruppo di Operatori.

Codex S.r.l. si riserva di agire in sede civile per il risarcimento del danno derivante dall'utilizzo improprio e non autorizzato del marchio da parte dell'operatore e del Gruppo di Operatori.

**R005. 12 - IMPEGNO ALLA RISERVATEZZA**

Codex S.r.l. si impegna a garantire la riservatezza di tutti i dati relativi all'operatore ed al Gruppo di Operatori ad essa assoggettato, fatti salvi gli obblighi di legge e giudiziari.

**R005. 13 - RECLAMI E CONTENZIOSI**

Le modalità di gestione dei reclami e contenziosi risultano dettagliate nel documento "Procedure per il ricorso, il reclamo e il contenzioso "CDX P006, il quale è tra i documenti allegati al contratto per il servizio di controllo e certificazione CDX C001 consegnati e sottoscritti dall'operatore e dal Gruppo di Operatori.

**R005. 14 - RECESSO**

Le parti convengono che nel corso dell'anno solare è ammesso il recesso unilaterale dell'operatore e del Gruppo di Operatori dal contratto purché lo stesso sia comunicato con lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) o attraverso Notifica di Variazione per cambio Organismo di Controllo attraverso il Sistema Informatico Nazionale e/o Regionale. La data di recesso sarà quella di ricezione della comunicazione da parte di Codex S.r.l., oppure quella indicata dall'operatore e dal Gruppo di Operatori nella comunicazione stessa, solo se successiva alla data di ricezione da parte di Codex S.r.l.

Poiché, ai sensi dell'art. 1373 codice civile, il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, nel caso di recesso, l'operatore ed il Gruppo di Operatori sarà comunque obbligato al pagamento delle prestazioni e servizi già resi o in corso di esecuzione, secondo quanto stabilito dal contratto CDX C001. L'operatore ed il Gruppo di Operatori, prima del recesso, dovrà essere in regola con il pagamento di qualsiasi pendenza economica nei confronti di Codex S.r.l. e rispettare le condizioni di cui all'ultimo comma del punto R005.10.

L'operatore ed il Gruppo di Operatori che ha presentato comunicazione di recesso dal sistema di controllo si impegna a consentire a Codex S.r.l. l'accesso a tutti gli atti e a tutta la documentazione in proprio possesso relativa all'attività con metodo biologico.

**R005. 15 - COMPETENZA CONVENZIONALE**

Per qualunque controversia nascente anche dall'interpretazione del presente contratto, per il recupero dei crediti, dalla natura del servizio di controllo e certificazione e dall'uso improprio del marchio CODEX, che non sia possibile comporre in via amministrativa, il foro competente è quello di Caltagirone (CT).

La CODEX \_\_\_\_\_

L'OPERATORE \_\_\_\_\_

Documento	Revisione	Data	Pagina
CDX R005	12 / 12.11.2021	01.01.2022	8 di 8